

(N. 1119-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1955*

*modificato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di
giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1808)*

**d'iniziativa dei Senatori CORNAGGIA MEDICI, ZANOTTI BIANCO, BANFI, RODA,
TRABUCCHI, CARMAGNOLA, SPALLICCI, PERRIER e PAOLUCCI DI VALMAGGIORE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1955

**Proroga della concessione di un contributo
a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

Art. 1.

È prorogata per la durata di anni cinque, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-1957 la concessione del contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano, Palazzo di giustizia.

Il contributo è fissato nella misura di lire 10.000.000 annue.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

È prorogata per la durata di anni quattro, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-1957, la concessione del contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano, Palazzo di giustizia.

Il contributo è fissato nella misura di lire 10.000.000 annue, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, Presidenza del Consiglio, per l'esercizio 1956-57 e per i quattro esercizi successivi.

Art. 2.

All'aumento di lire 5.000.000 dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 600 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, di cui all'articolo 1, si provvede, per l'esercizio medesimo, mediante pari riduzione del capitolo n. 531 del suddetto stato di previsione.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.